

## **Sentenza della Cassazione Penale, sez. 4 del 10/06/16 - Assolto il datore di lavoro: la normativa antinfortunistica si evolve da modello iperprotettivo a modello collaborativo**

Con la sentenza della Cassazione Penale, sez. 4 del 10/06/16, è chiaro che la normativa antinfortunistica si sta evolvendo **da un modello iperprotettivo**, in cui il datore di lavoro ha l'obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, **a un modello collaborativo**, dove gli obblighi sono ripartiti tra tutti, compresi i lavoratori.

**Il fatto:** la vittima, mentre accede ad un impianto per operazioni di pulizia, rimane impigliata nel nastro trasportatore in movimento, riportando la sub-amputazione di un arto, con esito letale.

L'operazione consisteva nella separazione fisica di materiale ferroso di risulta che rimaneva incastrato tra due condotti metallici. La rimozione del materiale è avvenuta con il macchinario in funzione, anziché spento come previsto.

Ad una condanna iniziale del datore di lavoro, la Cassazione risponde con un ribaltamento della responsabilità, riconoscendo un comportamento difforme del lavoratore, che eseguiva una operazione periodica ignorando le procedure previste per il suo svolgimento.

Da questa sentenza ne deriva che se il datore di lavoro **dimostra di avere fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per la sua posizione di garanzia** esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, egli **non risponde di fronte ad un comportamento del lavoratore imprevedibilmente colposo**.

In conclusione, seppure il datore di lavoro sia il maggior responsabile degli obblighi da assolvere, **garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro è un dovere di tutti: dal datore di lavoro, ai preposti, ai lavoratori**.

Ciò è ribadito anche dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dove sono elencati tutti gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori.